

**Causa C-567/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

13 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca)

**Data della decisione di rinvio:**

31 agosto 2023

**Ricorrente:**

BG Technik cs, a.s.

**Resistente:**

Generální ředitelství cel

---

**ORDINANZA**

Il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca)  
[composizione della sezione] nella causa tra

la ricorrente: **BG Technik cs, a.s.**,

[OMISSIS]

contro il resistente: **Generální ředitelství cel**

[OMISSIS]

**sul ricorso avverso la decisione del resistente dell'11 maggio 2022 n. 15217-2/2022-900000-311**

**così provvede:**

[OMISSIS] **Viene sottoposta** alla Corte di giustizia dell'Unione europea **la seguente questione pregiudiziale:**

Una carrozzella elettrica, che presenta le seguenti caratteristiche:

- due assali a trazione posteriore
- due treni di pneumatici con quelli posteriori più grandi, antiribaltamento
- carrozzella azionata per mezzo di un manubrio in forma ovale chiusa montato sul piantone dello sterzo distinto e separato, dotato di elementi di comando e idoneo ad azionare lo sterzo e la velocità con una mano
- carrozzella munita di un freno elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori
- dimensioni della carrozzella sono 122 x 63 x 125 cm (lunghezza-larghezza-altezza) — l'altezza è indicata con il sedile in posizione d'uso
- sedile reclinabile e girevole con braccioli
- piattaforma orizzontale tra la parte anteriore e quella posteriore della carrozzella,
- motore elettrico da 800 W che consente alla carrozzella di raggiungere una velocità di 15 km/h e un'autonomia di 45 km,

**possa essere classificata alla voce 8713 90 00 della Nomenclatura Combinata, nonostante l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2021.**

[OMISSIS] [sospensione del procedimento]

#### **Motivazione:**

##### **I.1**

#### **Fatti della causa**

- 1 Il 1° novembre 2021 la ricorrente ha presentato una dichiarazione doganale con la quale, tra l'altro, ha dichiarato l'immissione in libera pratica di: 79 pezzi di carrozzella per invalidi DL24800-3 (in prosieguo: la «SELVO 4800»), carrozzella monoposto a quattro ruote per invalidi/persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, carrozzella elettrica per invalidi con meccanismo di propulsione meccanica, dichiarando la classificazione tariffaria delle merci importate nella sottovoce 8713 90 00 della Nomenclatura Combinata (in prosieguo: la «NC») con un dazio doganale all'importazione pari a 0%. L'ufficio doganale ha concluso che la classificazione tariffaria dichiarata era errata e che le merci in questione erano scooter elettrici rientranti nella sottovoce 8703 10 18 della NC con un dazio doganale all'importazione del 10 %. L'ufficio doganale ha quindi avviato un procedimento di rettifica del dazio all'importazione per un importo di CZK 155 785 e ha emesso un avviso di rettifica contro il quale la ricorrente ha presentato un'opposizione.

- 2 In merito all'opposizione, il resistente ha deciso con la decisione impugnata dell'11 maggio 2022 [OMISSIS], con la quale ha respinto l'opposizione della ricorrente e confermato la rettifica del dazio all'importazione pari al 10 % conseguente alla classificazione della carrozzella SELVO 4800 nella sottovoce 8703 10 18 della NC. Di seguito, la ricorrente ha proposto il presente ricorso amministrativo.
- 3 La ricorrente ha sostenuto nel corso del procedimento amministrativo, e anche nel procedimento dinanzi al giudice, che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2011 (in prosieguo: il «regolamento 2021/1367»), in forza del quale l'ufficio doganale, in qualità di autorità amministrativa di prima istanza, nonché il resistente, hanno classificato la merce, la carrozzella SELVO 4800, nella sottovoce 8703 10 18 della NC, non è vincolante e applicabile alla merce, ossia la carrozzella SELVO 4800. La ricorrente rileva che gli stessi uffici doganali si sono attivati per l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento 2021/1367»), che ha classificato le carrozzelle SELVO 4800, importate, nella sottovoce NC 8703 10 18, essendo le merci ivi classificate soggette a un dazio all'importazione maggiorato del 10%. La ricorrente ritiene che gli sforzi degli uffici doganali siano illegittimi, in quanto il regolamento 2021/1367 contiene una descrizione delle merci del tutto identica a quella contenuta nella descrizione tecnica di base e nelle istruzioni per l'uso della carrozzella SELVO 4800, creando così letteralmente una situazione in cui la ricorrente non ha più margini per indicare qualsiasi elemento o caratteristica che consentirebbe l'utilizzo delle sue carrozzelle da parte di persone con disabilità. In sede di stesura del Regolamento 2021/1367, le caratteristiche della carrozzella SELVO 4800 sono state trascritte in modo da includere nel Regolamento 2021/1367 tutte le caratteristiche, perfino quelle che specificano esplicitamente l'uso della merce per invalidi, escludendo così completamente la classificazione della carrozzella SELVO 4800 alla sottovoce 8713 90 00 della NC. Questa esclusione dell'uso della carrozzella SELVO 4800 non corrisponde alla realtà, in quanto con la decisione del Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti, Repubblica ceca) relativa all'omologazione della conformità tecnica del veicolo n. 9172, del 24 aprile 2021, la carrozzella in parola, SELVO 4800, è stata classificata nella categoria Altri veicoli, carrozzelle per invalidi; dalla descrizione tecnica di base risulta che, nella parte «ulteriori annotazioni», viene indicato che la carrozzella SELVO 4800 è destinata esclusivamente al titolare della tessera TP (*těžké postižení* - disabilità grave), ZTP (*zvlášť těžké postižení* - disabilità particolarmente grave) ZTP/P = (*zvlášť těžké postižení s průvodcem* - disabilità particolarmente grave con accompagnatore). Costituisce, inoltre, prova del fatto che la carrozzella SELVO 4800 è una carrozzella per invalidi, e dovrebbe pertanto essere classificata nella sottovoce 8713 90 00, il certificato di omologazione della conformità tecnica del veicolo SELVO 4800 in cui è indicato come tipo «altro veicolo carrozzella per invalidi» e la descrizione tecnica di base del veicolo, nella quale figura alla voce n. 2 «carrozzella per invalidi». Inoltre, la carrozzella SELVO 4800 soddisfa i requisiti previsti dalla legge per un dispositivo medico, come dimostra la decisione dello Státní ústav pro kontrolu léčiv (Istituto statale

per il controllo dei medicinali) del 22 novembre 2021. Tali fatti sono stati ripetutamente confermati dai giudici amministrativi nelle loro decisioni. Secondo la ricorrente, il resistente consapevolmente ha classificato erroneamente la carrozzella SELVO 4800 alla sottovoce NC 8703 10 18, ignorando, in tal modo, la giurisprudenza costante in materia ed eludendo la natura, lo scopo e la destinazione d'uso stessa di tali merci, nel rifiutare di prendere in considerazione le specificità tecniche della merce, vale a dire il fatto che la carrozzella SELVO 4800 è dotata di elementi speciali per alleviare la disabilità e che la sua funzione principale è quella di essere utilizzata da persone disabili e portatrici di handicap.

- 4 Il resistente sottolinea che la controversia riguarda la classificazione tariffaria della merce in questione, cioè della carrozzella SELVO 4800, che la ricorrente considera carrozzella per invalidi, quindi merce classificata nella sottovoce 8713 90 00 della NC, mentre le autorità doganali l'hanno classificata nella sottovoce 8703 10 18 della NC, quando nel classificare la carrozzella hanno tenuto conto dell'entrata in vigore del regolamento 2021/1367, il cui allegato contiene la descrizione della merce in questione, la sua classificazione (codice NC) e le ragioni di tale classificazione. La carrozzella SELVO 4800, con le sue caratteristiche, parametri e elementi, corrisponde del tutto al prodotto descritto nella prima colonna dell'allegato al Regolamento 2021/1367, che è stato classificato nella sottovoce NC 8703 10 18. Si tratta di merci assolutamente identiche, ciò è pacifico tra la ricorrente e il resistente. Il regolamento 2021/1367 è direttamente applicabile alla merce, la carrozzella SELVO 4800, e vincolante per le autorità doganali e per il resistente.
- 5 Al fine di giustificare ulteriormente la classificazione tariffaria nel quadro del regolamento 2021/1367, il resistente rileva che è esclusa la classificazione del veicolo in esame (identico alla carrozzella SELVO 4800) nella sottovoce 8713 90 00 della NC come carrozzella per invalidi in quanto il veicolo non è progettato appositamente per il trasporto di disabili e non presenta elementi speciali destinati ad alleviare la disabilità. Il regolamento n. 2021/1367 indica espressamente che, sebbene il veicolo in esame sia progettato in modo che lo sterzo possa essere controllato con una mano e disponga di un sedile girevole confortevole con braccioli e una superficie antiscivolo per i piedi (e che possa essere attrezzato in opzione con una serie di ruote antiribaltamento), tali caratteristiche non costituiscono oggettivamente caratteristiche speciali intese ad alleviare una disabilità. Ai sensi del regolamento 2021/1367 i veicoli muniti di un piantone dello sterzo separato e regolabile e quelli che raggiungono una velocità massima superiore a 10 km/h sono esclusi dalla sottovoce della NC 8713. Il veicolo in esame è usato per il trasporto di persone, non è riconoscibile come veicolo progettato esclusivamente per i disabili e va pertanto classificato nella sottovoce NC 8703 10 18 come autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone, simile agli autoveicoli per il trasporto di persone sui campi da golf. È evidente che, in sede di adozione del regolamento 2021/1367 e di valutazione della classificazione tariffaria di un prodotto identico alla carrozzella SELVO 4800, la Commissione ha tenuto in conto e preso in considerazione l'insieme delle caratteristiche, dei parametri e degli elementi, compresi tutti gli elementi che la

ricorrente indica ripetutamente, per la carrozzella SELVO 4800, come elementi destinati ad alleviare la disabilità, ossia come elementi che, secondo la ricorrente, dovrebbero giustificare la classificazione tariffaria della carrozzella SELVA 4800 nella sottovoce 8713 90 00 della NC fra le carrozzelle per invalidi, come ad esempio il sedile girevole regolabile con braccioli, la superficie antiscivolo per i piedi, le ruote antiribaltamento, lo sterzo controllato con una mano, etc.. La Commissione ha concluso in modo inequivocabile che queste caratteristiche non possono essere considerate elementi che alleviano la disabilità ai sensi della sottovoce 8713 90 00 della tariffa NC. Alla luce di quanto sopra, né l'autorità amministrativa di prima istanza, né il resistente avevano altra scelta se non quella di classificare, conformemente al regolamento 2021/1367, la merce importata, carrozzella SELVO 4800, alla sottovoce 8703 10 18 della NC, di rettificare il dazio all'importazione e di adottare la decisione impugnata.

## I.2

### **Pertinenti disposizioni di diritto nazionale e pregressa interpretazione dei giudici nazionali**

- 6 In data 17 agosto 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 294 il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2021. Si tratta di una legislazione dell'Unione vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE che, conformemente al suo articolo 3, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, ossia il 6 settembre 2021. La ricorrente ha presentato la dichiarazione doganale il 1° novembre 2021, quindi al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, si trattava di una normativa comunitaria vigente ed efficace.
- 7 Nella presente causa, occorre rilevare che prima dell'entrata in vigore del regolamento 2021/1367, vale a dire nella vigenza del regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione, vi sono state diverse cause giudiziarie tra la ricorrente e il resistente sulla stessa questione giuridica, che hanno dato luogo ad una costante giurisprudenza dei giudici nazionali. La questione controversa era se la carrozzella SELVO 4800 in questione rientrasse nella sottovoce 8703 10 18 o nella sottovoce 8713 10 00 della nomenclatura combinata (cioè dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). Secondo la nota esplicativa relativa al codice 8713 10 00 della NC, i veicoli a motore specificamente costruiti per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 10 18 della NC principalmente perché hanno una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè un'andatura veloce; una larghezza massima di 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno; elementi speciali destinati ad alleviare la disabilità (per esempio, poggiatesta per le gambe). Questi veicoli possono essere dotati di: una serie supplementare di ruote (antiribaltamento); sterzo e altri comandi (per esempio, una leva di comando) di facile utilizzo; questi comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile. La carrozzella SELVO 4800, contrariamente alla citata nota esplicativa, raggiunge una velocità

massima di 16 km/h ed è dotata di un piantone dello sterzo separato. Pertanto, sia l'ufficio doganale, in qualità di autorità amministrativa di prima istanza, sia il resistente hanno ripetutamente classificato la carrozzella SELVO 4800 alla voce 8703 10 18 della NC rettificando il dazio. La ricorrente ha ripetutamente presentato ricorsi amministrativi contro le decisioni di rettifica di dazio [informazioni sui procedimenti nazionali].

- 8 Nella loro decisione, i giudici amministrativi hanno preso una posizione uniforme classificando la carrozzella SELVO 4800 nella sottovoce 8713 10 00 della NC. Essi hanno tenuto conto, in particolare, della destinazione della carrozzella in questione e dei suoi elementi speciali per alleviare le disabilità, che la distinguono in modo significativo dai comuni veicoli per il trasporto di passeggeri. I giudici si sono basati sugli insegnamenti tratti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 maggio 2016, *Invamed Group e altri*, C-198/15, nonché sul fatto che la decisione del Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti, Repubblica ceca) del 24 aprile 2014 sull'omologazione della conformità tecnica del veicolo n. 9172 ha classificato la carrozzella in questione nella categoria «Altri veicoli, carrozzelle per invalidi», in quanto dalla descrizione tecnica di base emerge che la carrozzella è destinata esclusivamente ai titolari delle tessere TP, ZTP, ZTP/P (sigle che designano rispettivamente: disabilità grave, disabilità particolarmente grave e disabilità particolarmente grave con accompagnatore), ossia alle persone con disabilità, ciò che corrisponde anche alla sua destinazione d'uso. Inoltre, la carrozzella SELVO 4800 soddisfa i requisiti previsti dalla legge per il dispositivo medico, come dimostra la decisione dello Státní ústav pro kontrolu léčiv (Istituto statale per il controllo dei medicinali) adottata in conformità dello zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (legge n. 268/2014 sui dispositivi medici). I giudici hanno riconosciuto che la carrozzella SELVO 4800, nel suo aspetto, differisce dalla percezione comune dell'aspetto di una carrozzella per invalidi, ma l'atipicità del prodotto non può tuttavia comportare la classificazione della carrozzella in un'altra voce. Costituisce un criterio di classificazione tariffaria delle merci anche la destinazione del prodotto, nonché la considerazione di quali funzioni del prodotto sono principali e quali secondarie dal punto di vista del consumatore, compreso il modo in cui i produttori o i venditori offrono sul mercato il prodotto in questione. Ciò che rileva è la valutazione oggettiva della carrozzella in questione, che presenta caratteristiche atte ad alleviare le disabilità e il cui scopo primario è quello di agevolare il movimento delle persone con disabilità fisiche.
- 9 La giurisprudenza sopra citata ha avuto origine nel periodo in cui era in vigore il regolamento (CE) 718/2009 della Commissione, periodo durante il quale la questione della classificazione tariffaria di prodotti simili alla carrozzella SELVO 4800 in questione è stata ripetutamente affrontata sia dal Comitato del Codice Doganale sia dalla giurisprudenza della Corte, nella quale la Corte di Giustizia ha già affrontato due volte la questione della classificazione delle merci alle sottovoci 8703 10 18 e 8713 10 00 della NC, e in entrambi i casi la causa riguardava la classificazione tariffaria di carrozzelle elettriche (sentenza *Invamed Group e altri*,

C-198/15, ECLI:EU:C:2016:362; sentenza Lecson Elektromobile GmbH, C-12/10, ECLI:EU:C:2010:823).

### I.3

#### Disposizioni pertinenti del diritto comunitario

- 10 La pertinente normativa dell'Unione europea è contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021, che è entrato in vigore il 6 settembre 2021. Occorre rilevare che la problematica della classificazione tariffaria di prodotti simili alla carrozzella SELVO 4800 non è nuova, anzi, nel corso degli ultimi 20 anni circa è stata affrontata ripetutamente dal Comitato del sistema armonizzato, il quale, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, tratta dei lavori relativi alla nomenclatura combinata. L'adozione del regolamento 2021/1367 è stata preceduta da una riunione del Comitato del codice doganale (197a riunione del comitato del codice doganale tenutasi a Bruxelles, nei giorni 20–22.2.2019, punto 8.1, il resoconto completo della riunione disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/061483/1/consult?lang=it>) in cui sono state discusse le prassi divergenti degli Stati membri per quanto riguarda la questione di classificazione della merce considerata alle sottovoci 8703 10 18 e 8713 10 00 della NC. In tale sede, la Repubblica ceca ha espressamente richiamato l'attenzione alla giurisprudenza nazionale che obbligava le autorità doganali a classificare la carrozzella SELVO 4800 nella sottovoce 8713 della NC come carrozzella per invalidi.
- 11 Allo stesso tempo, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Invamed Group e a.*, C-198/15, secondo cui la descrizione del codice 8713 della NC deve essere interpretata nel senso che i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi. La circostanza che un veicolo possa essere utilizzato anche da persone non invalide è irrilevante ai fini della sua classificazione tariffaria (*Invamed*, punto 27). Il termine «invalidi», a sua volta, si riferisce a persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare (*Invamed*, punto 34). Spetta al giudice del rinvio verificare se il veicolo in questione, tenuto conto delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, sia destinato ad essere utilizzato specificamente da persone invalide, e se tale uso sia qualificato come uso «principale o logico», di tale tipo di veicoli (*Invamed*, punto 23). La giurisprudenza *Invamed* ha sottolineato che il concetto di invalidità è ampio, cioè queste carrozzelle possono servire a persone affette da forme più o meno gravi di invalidità per le quali una sedia a rotelle convenzionale non è l'unica opzione. La carrozzella ha una bassa velocità, può essere utilizzata nei negozi e lungo i marciapiedi dove c'è poco spazio e dove è necessario un ridotto raggio di sterzata. La carrozzella ha alcune caratteristiche che la rendono adatta all'uso da parte di persone con una limitazione non marginale della capacità di camminare. Il fatto che possa essere eventualmente utilizzata da persone senza tali limitazioni è irrilevante ai fini della sua classificazione tariffaria. La carrozzella non assicura

alcun vantaggio alle persone normodotate: le sue caratteristiche speciali non ne agevolano gli spostamenti nello spazio, ma anzi li rendono più goffi rispetto a quelli eseguiti camminando normalmente.

#### I.4

#### Sulla motivazione del rinvio pregiudiziale

- 12 La controversia relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione europea verte, in sostanza, sulla questione se uno Stato membro sia tenuto ad applicare il regolamento 2021/1367, che ha classificato la carrozzella SELVO 4800 nella sottovoce 8703 10 18 della NC, anche nella situazione in cui i documenti nazionali considerano la carrozzella SELVO 4800 in base alle sue caratteristiche e alla sua destinazione d'uso come carrozzella per invalidi. Le sue caratteristiche e la sua destinazione hanno dato origine ad una giurisprudenza nazionale costante che si è basata sugli insegnamenti tratti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea *Invamed Group e a.*, C-198/15.
- 13 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all'applicabilità del regolamento 2021/1367 poiché, adottando tale regolamento, il Comitato del codice doganale ha reagito molto formalmente alla giurisprudenza attuale che ha valutato la carrozzella SELVO 4800 in funzione alla sua destinazione. Il fatto che nella stesura del regolamento 2021/1367, è stata riportata una descrizione identica della merce come la carrozzella SELVO 4800 e di tutte le sue caratteristiche, comprese quelle che identificano esplicitamente l'uso della merce per le persone disabili, impedisce di fatto l'applicazione delle conclusioni tratte dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa *Invamed Group e a.*, C-198/15. Il regolamento 2021/1367 in questione elenca direttamente le caratteristiche delle merci che non possono essere considerate come caratteristiche che alleviano la disabilità ai sensi della sottovoce 8713 della NC della tariffa doganale, il che è contrario alla valutazione delle merci in funzione alla loro destinazione.
- 14 L'applicazione del regolamento (UE) 2021/1367 violerebbe la convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità (in prosieguo: la «convenzione»), in particolare la lettera e) del suo preambolo, in cui gli Stati firmatari riconoscono che la disabilità è una nozione in evoluzione e che è il risultato dell'interazione tra persone con limitazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. In particolare, vi sarebbe una violazione dell'articolo 20 della Convenzione, che prevede che gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare: a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili; b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili; c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che

lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità; d) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità. L'applicazione del regolamento 2021/1367 limiterebbe i diritti delle persone con disabilità, poiché classificando la carrozzella in questione alla sottovoce tariffaria 8703 10 18 della NC contemporaneamente ne aumenta il prezzo e limita, di fatto, la progettazione e la produzione di componenti innovativi per carrozzelle per invalidi, che possono migliorare il comfort delle persone disabili, in quanto il regolamento in questione elenca direttamente le caratteristiche della merce che non possono essere considerate caratteristiche che alleviano la disabilità ai sensi della sottovoce 8713 della NC della tariffa doganale, il che è completamente in contrasto con la motivazione auspicata dai soggetti produttori di ausili alla mobilità.

- 15 Alla luce dei dubbi interpretativi sopra descritti, il Krajský soud (corte regionale) ha concluso che non sussista un *acte claire*. La Corte regionale non è neppure a conoscenza del fatto che la questione di cui trattasi è già stata affrontata dalla Corte di giustizia e che si tratti quindi di un *acte éclairé*.
- 16 Di conseguenza, il Krajský soud (corte regionale) nella presente causa ritiene necessario sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 267 TFUE [riferimento al dispositivo della presente ordinanza].

## II

17 [OMISSIS]

18 [OMISSIS] [sospensione del procedimento]

[OMISSIS] [procedimento nazionale]

Ostrava 31 agosto 2023

[OMISSIS]

[nome e firma

del presidente di sezione]